

Position Paper Assilea sul Documento di consultazione di luglio 2015 in tema di aggiornamento della normativa di bilancio delle banche e degli intermediari finanziari (Circ. 262 “Banche” e Istruzioni “Intermediari”)

Ringraziando dell’opportunità concessa dalla presente consultazione, sintetizziamo di seguito alcune richieste di chiarimento.

1. Entrata in vigore delle nuove disposizioni di segnalazione bilanci in merito alle tabelle relative a “I fondi propri e i coefficienti di vigilanza”

Con riferimento alle nuove disposizioni in tema di Istruzioni per la redazione dei bilanci degli I.F. ex art. 106, la cui entrata in vigore viene fissata a partire dai bilanci riferiti all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, ci si chiede se le disposizioni di cui alla sezione “I fondi propri e i coefficienti di vigilanza” al par. 4.2 (pag. A.2.62 e seg.) debbano essere applicate anche:

- dagli intermediari finanziari che non hanno ancora ricevuto conferma dell’accettazione dell’istanza di autorizzazione;
- da quegli intermediari finanziari che hanno fatto richiesta di cancellazione.

Gli investimenti necessari all’implementazione di tali modifiche sarebbero, infatti, a fondo perduto nel caso in cui le società attualmente vigilate non venissero iscritte al nuovo Albo Unico.

A questo fine, si chiede:

- per gli intermediari finanziari che hanno presentato domanda di iscrizione al nuovo Albo, una proroga sui termini di invio delle nuove segnalazioni di bilancio, che sia coerente con gli attuali termini e proroghe previste per l’invio delle nuove segnalazioni di vigilanza prudenziale;
- la possibilità, per gli intermediari finanziari che hanno fatto richiesta di cancellazione, di effettuare l’ultima segnalazione secondo i vecchi schemi.

2. Classificazione per fasce temporali delle esposizioni deteriorate

In base alla nuova classificazione della qualità del credito, emerge un dubbio con riferimento al posizionamento per classi temporali delle eventuali posizioni in sofferenza o delle inadempienze probabili che sono state oggetto di concessione.

A pag. A.2.30 delle Istruzioni per il bilancio degli intermediari finanziari in consultazione viene specificato che, mentre le esposizioni oggetto di concessione (deteriorate e non deteriorate) vanno imputate nelle pertinenti fasce di scadenza, le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute deteriorate diverse da quelle oggetto di concessioni vanno

allocate nelle pertinenti fasce temporali sulla base delle previsioni di recupero effettuate ai fini delle valutazioni di bilancio.

Non è ben chiaro, in questo nuovo contesto, come vadano trattate le esposizioni oggetto di concessione che rientrano nella categoria delle sofferenze e delle inadempienze probabili.

Riteniamo che per tali esposizioni, quando il contratto è risolto e pertanto le scadenze contrattuali non hanno più valenza, vada applicato il principio generale applicabile per le sofferenze e le inadempienze probabili con l'allocazione nelle pertinenti fasce temporali sulla base delle previsioni di recupero effettuate ai fini delle valutazioni di bilancio.

3. Esposizioni verso enti finanziari nelle Informazioni di Natura Quantitativa

Nella tabella alla pag. A.3.119 delle Istruzioni per il bilancio degli intermediari finanziari in consultazione, è stata eliminata – in coerenza con la corrispondente tabella prevista per i bilanci bancari – la voce relativa ai “Crediti verso enti finanziari”.

Ci si chiede se i crediti verso enti finanziari vadano segnalati o meno ed, in caso positivo, in quale voce debbano confluire, se tra i crediti verso “banche” o tra i crediti verso “clientela”. Le due tabelle successive delle Istruzioni per gli intermediari finanziari vedono prima il dettaglio delle esposizioni creditizie “verso clientela” e mantengono poi una tabella dedicata alle esposizioni creditizie verso “banche ed enti finanziari”; questo farebbe presupporre un'assimilazione delle esposizioni verso enti finanziari a quelle verso banche.

Differentemente, negli schemi di cui alla Circ. 262 “Banche” si ha solo la distinzione tra “banche” e “clientela”, senza alcun riferimento agli “enti finanziari”.

L'inclusione delle esposizioni verso gli enti finanziari all'interno delle esposizioni verso banche sembrerebbe maggiormente coerente con quanto sinora segnalato.